

PROGRAMMA DI TIROCINI CURRICULARI MAECI-MIUR e UNIVERSITA' ITALIANE

1. Obiettivi

Il "Programma di tirocinio MAECI-MIUR-Università Italiane", da ora in poi "Programma", costituisce una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per la realizzazione di tirocini curriculari presso le Sedi all'estero del MAECI. Il Programma si propone di integrare il percorso formativo universitario e far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all'estero.

2. Sedi

i tirocini curriculari potranno essere svolti presso i seguenti Uffici, di seguito collettivamente denominati "Sedi all'estero":

- Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni Internazionali, di seguito "Rappresentanze diplomatiche";
- Uffici Consolari di I categoria, di seguito "Consolati";
- Istituti Italiani di Cultura, di seguito "IIC";
- istituzioni scolastiche italiane all'estero, di seguito "Scuole italiane all'estero".

3. Destinatari

Potranno partecipare al Programma, in base alle esigenze specifiche di volta involta indicate nei bandi, studenti delle Università italiane in possesso dei requisiti di accesso indicati al punto 8. I candidati prescelti espleteranno il proprio tirocinio presso le sedi all'estero del MAECI e avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari).

4. Modalità di adesione delle Università

Le Università italiane aderenti alla CRUI interessate ai tirocini, siglano una Convenzione-quadro con la Fondazione CRUI e sottoscrivono il presente Programma, accettandone le condizioni e le modalità di gestione e designando una unità amministrativa interna di riferimento, responsabile della gestione del Programma.

5. Modalità di gestione

Per la gestione dei rapporti con le Università aderenti (promozione delle posizioni disponibili, raccolta candidature, comunicazione esiti delle selezioni, valutazione), il MAECI e il MIUR si avvalgono della Fondazione CRUI quale gestore dell'organizzazione del Programma. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture terze per la gestione del Programma.

6. Ricezione offerte di tirocinio e promozione

Le sedi estere individuano il proprio fabbisogno ed inviano le offerte di tirocinio al referente centrale della Convenzione. Le offerte di tirocinio verranno pubblicate periodicamente (minimo una volta all'anno) sul sito della Fondazione CRUI, attraverso bandi di selezione.

7. Raccolta candidature

La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base dei bandi pubblicati sul proprio sito e tramite gli appositi uffici delle Università, le candidature di studenti interessati a prendere parte al Programma.

La documentazione richiesta per candidarsi al Programma è la seguente:

- Modulo di candidatura (completo di autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti del bando; scelta delle sedi di svolgimento del tirocinio; lettera motivazionale) disponibile sulla pagina web della Fondazione CRUI;
- Curriculum Universitario (piano di studi, media esami, CFU ed elenco degli esami sostenuti);
- Curriculum vitae.

8. Requisiti di accesso

Possono partecipare al Programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possiedono i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana;
- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
- d. nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
- e. nel caso di tirocini presso gli IIC o presso le Scuole italiane all'estero, di essere iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico;
- f. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
- g. avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, se richiesto dalla Sede all'estero ospitante, di una seconda lingua straniera;

- h. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
- i. avere un'età non superiore ai 28 anni.

La perdita di uno dei requisiti elencati al comma 1, lettere da a. a h., durante lo svolgimento del tirocinio comporta l'immediata conclusione del tirocinio.

9. Pubblicazione delle offerte di tirocinio

- 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
- 2. Il bando indica:
 - a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b. le Università che aderiscono e finanziano i tirocini;
 - c. le Sedi all'estero interessate e i relativi posti disponibili per il trimestre;
 - d. l'eventuale possibilità di usufruire di alloggio gratuito, nei termini stabiliti dal punto 14;
 - e. la descrizione delle attività previste per ogni tirocinio;
 - f. i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma;
 - g. l'ammontare minimo del rimborso spese;
 - h. il numero minimo di Sedi all'estero per i quali gli studenti devono presentare domanda;
 - i. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
- 3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso lo specifico applicativo.

10. Modalità di selezione dei candidati

- 1. Una Commissione di cinque membri, nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, seleziona i tirocinanti da destinare a ciascuna Sede all'estero indicata dal bando. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede. Se sono offerti tirocini presso Sedi AICS, la Commissione è integrata da un membro designato dall'AICS.
- 2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede e/o Ufficio al MAECI (e in caso di partecipazione anche all'AICS) per ulteriore comunicazione alle Sedi all'estero interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
- 3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università, che informano i candidati selezionati e redigono il progetto formativo. In base alla graduatoria finale il MAECI comunica gli studenti selezionati alle Sedi all'estero e il MIUR comunica alle Università l'importo del finanziamento ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.

11. Progetto formativo, impegni ed obblighi

- 1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede all'estero ospitante.
- 2. Il progetto formativo include:
 - a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede all'estero di destinazione, anche ai fini dell'eventuale compilazione e rilascio del *Diploma Supplement*, nonché l'impegno del tirocinante di portarle a termine;
 - b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
 - c) l'impegno del tirocinante a osservare le seguenti regole:
 - rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella sede all'estero dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;
 - attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Sede all'estero;
 - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
- 3. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso la Sede all'estero non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra MAECI, MIUR e CRUI, il cui contenuto si intende interamente qui trascritto e conosciuto dalle parti, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.".
- 4. La Sede all'estero informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Durata, crediti formativi universitari, assenze

- 1. I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese d'intesa fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza dello studente.
- I tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
- 3. Il tirocinante può assentarsi per non più di 6 giorni lavorativi a trimestre, con l'accordo del tutor in loco.

13. Rimborso spese

- 1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima di 300 euro mensili, pagati dall'Università di appartenenza anche a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.
- 2. Ove stabilito da vigenti disposizioni normative, il tirocinio può essere cofinanziato dalla Sede all'estero nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio. In tal caso, le quote da corrispondere allo studente sono ugualmente ripartite nella misura del 50%, salvo diverso accordo fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza del tirocinante e comunque nel rispetto dell'ammontare minimo stabilito al comma 1.

14. Alloggio gratuito

- 1. La Sede all'estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto.
- Ove stabilito dalla normativa vigente, la Sede all'estero può imputare l'utilizzo dell'alloggio
 gratuito come quota di cofinanziamento. In tal caso, la rinuncia dell'alloggio da parte del
 tirocinante esonera la Sede all'estero dal pagamento di un rimborso monetario.
- 3. L'utilizzo di un alloggio demaniale non deve produrre costi aggiuntivi per l'erario. Il tirocinante è tenuto a custodire l'alloggio con diligenza ed è responsabile dei beni in esso contenuti. Egli si fa carico delle spese ordinarie d'uso per il periodo di utilizzo.

15. Assicurazioni

- 1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Sede all'estero ospitante che rientrino nel progetto formativo.
- 2. L'Università inoltra alla Sede all'estero ospitante e al tirocinante la copia o gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dello studente.
- 3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Sede all'estero ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.
- 4. Per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, qualora non vi abbia provveduto l'Università, il tirocinante che accetta la sede assegnata deve munirsi, prima della partenza, di una polizza sanitaria valida nel Paese di destinazione, per tutta la durata del tirocinio. Copia della polizza sanitaria è trasmessa o consegnata al tutor in loco. La mancanza o il venir meno della polizza sanitaria comportano l'esclusione dal Programma e l'immediata conclusione del tirocinio eventualmente iniziato.

16. Svolgimento del tirocinio

- 1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
- 2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

17. Interruzione del tirocinio

- 1. La Sede all'estero <ospitante comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
- 2. E' comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Sede all'estero ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
- Il Capo della Rappresentanza diplomatica, il titolare della Sede all'estero dove si svolge il tirocinio o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese di svolgimento del tirocinio.
- 4. Il tirocinio può essere interrotto dallo studente.

5. In caso di interruzione del tirocinio lo studente ha comunque diritto al rimborso spese di cui al punto 13, per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Il riconoscimento dei CFU è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento di tirocinio.

Data Inserire data della sottoscrizione

Il Legale Rappresentante della Fondazione CRUI	Il Magnifico Rettore (o chi ne fa le veci)
Prof. Ferruccio Resta	(inserire il nominativo)

Il presente documento è "Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L. 241/90 e s.m.i." da entrambe le Parti.